REGOLAMENTO (CEE) N. 4211/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che fissa l'importo dell'indennità compensativa per le sardine mediterranee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 171 e 358,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che la concessione dell'indennità compensativa sia limitata alle sardine della specie Sardina pilchardus del Mediterraneo delle dimensioni 3 e 4 e delle qualità E e A, definite nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3940/87;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che l'importo dell'indennità sia pari alla differenza fra il prezzo di ritiro delle sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico della dimensione considerata, applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ed il prezzo di ritiro delle sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico di dimensione 2 applicabile nei nuovi Stati membri;

considerando che per i prodotti in oggetto i prezzi di ritiro della campagna di pesca 1989 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4201/88 della Commissione (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989, l'importo dell'indennità compensativa concessa per le sardine della specie Sardina pilchardus del Mediterraneo, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85, è fissato come segue:

— sardine di dimensione 3 (E, A): 183 ECU/t,

— sardine di dimensione 4 (E, A): 58 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.
(3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.